



COMUNICATO UFFICIALE N. 120
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 63/AA, 64/AA e 65/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Mattia CERGOL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA CERGOL, che dell'UNIONE TRIESTINA 2012 S.S.D. A.R.L. è stato:

- in ambito civilistico consigliere d'amministrazione dal 17 settembre 2012 al 28 giugno 2013, vice presidente dal 24 settembre 2012 al 13 marzo 2014, consigliere delegato dal 28 giugno 2013 al 13 marzo 2014; socio con una partecipazione del 25% dal 30 luglio 2012 al 13 dicembre 2012; socio dal 13 dicembre 2012 all'11 luglio 2013 con una partecipazione inferiore al 25% per effetto dell'acquisto del 25% delle quote da parte del sig. Davide ZOTTI in data 13 dicembre 2012 contestualmente all'aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 a euro 12.500,00; socio con una partecipazione del 20% dall'11 luglio 2013 all'8 aprile 2014;
 - in ambito sportivo vice presidente nella stagione sportiva 2013/14 fino al 18 marzo 2014; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C. all'epoca vigente (attuale art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C.) in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. per la cattiva gestione della società, in crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalle cariche civilistiche e sportive e dalla cessione delle quote sociali, la cui struttura denotava un'incapacità di autofinanziamento dovuta a un non equilibrato rapporto tra costi e ricavi e non era idonea a generare i flussi di cassa necessari a sostenere le esigenze finanziarie di breve periodo, per far fronte alle quali era pertanto necessario l'apporto di mezzi freschi da parte della proprietà, all'origine della situazione che ne ha poi successivamente determinato il fallimento.
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mattia CERGOL;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 12 mesi di inibizione e di € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Mattia CERGOL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Andrea PUGLIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA PUGLIA, che dell'UNIONE TRIESTINA 2012 S.S.D. A.R.L. è stato in ambito civilistico consigliere d'amministrazione dal 17 settembre 2012 al 28 giugno 2013, consigliere delegato dal 24 settembre 2012 al 28 giugno 2013, presidente del Consiglio d'Amministrazione e consigliere delegato dal 28 giugno 2013 al 13 marzo 2014, socio con una partecipazione del 25% dal 30 luglio 2012 al 13 dicembre 2012 e, dal 13 dicembre 2012 all'11 luglio 2013, socio con una partecipazione inferiore al 25% per effetto dell'acquisto del 25% delle quote da parte del sig. Davide ZOTTI in data 13 dicembre 2012 contestualmente all'aumento del capitale sociale da euro 10.000,00 a euro 12.500,00; in ambito sportivo amministratore delegato nella stagione sportiva 2012/13 e presidente nella stagione sportiva 2013/14 fino al 18 marzo 2014; in violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C. all'epoca vigente (attuale art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C.) in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. per la cattiva gestione della società, in crisi economica e finanziaria al momento della sua cessazione dalle cariche civilistiche e sportive e dalla cessione delle quote sociali, la cui struttura denotava un'incapacità di autofinanziamento dovuta a un non equilibrato rapporto tra costi e ricavi e non era idonea a generare i flussi di cassa necessari a sostenere le esigenze finanziarie di breve periodo, per far fronte alle quali era pertanto necessario l'apporto di mezzi freschi da parte della proprietà, all'origine della situazione che ne ha poi successivamente determinato il fallimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea PUGLIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 12 mesi di inibizione e di € 1.000,00 di ammenda per il Sig. Andrea PUGLIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo DE VITO e della società US AVELLINO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO DE VITO, Direttore Responsabile della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, per aver violato:

- l'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 91, comma 1 delle NOIF, per non aver assicurato al sig. Antonio RICCIO, tesserato della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento;

- l'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per aver consentito al sig. Vincenzo VITO, soggetto non tesserato, di svolgere per proprio conto e nell'interesse della società U.S. AVELLINO 1912 Srl, le funzioni di Dirigente Responsabile di fatto del Settore giovanile della società;

US AVELLINO 1912 S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma, 2 del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo DE VITO e dal Sig. Massimiliano Taccone in qualità di legale rappresentante della società US AVELLINO 1912 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione e di € 10.000,00 (euro diecimila/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo DE VITO e di € 13.500,00 (€ tredicimilacinquecento/00) di ammenda per la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio